

Circolare maggio/2017

Paghe e Contributi

Calendario maggio 2017	2
Esame richieste CIGO: indicazioni Inps	3
Privacy: indicazioni Garante sulla geolocalizzazione veicoli	5
Quattordicesima mensilità	6
Modello 770/2017	8
Rivalutazione TFR: coeff. di aprile 2017	10

Calendario maggio 2017

Giorni lavorabili	22
Ore lavorabili	176
Festività godute	1
Festività non godute	
Sabati (settimane)	4

Esame richieste CIGO: indicazioni Inps

Con il Messaggio 3 maggio 2017 n. 1856 l'Inps ha diramato alcuni criteri interpretativi e applicativi in ordine all'istruttoria e concessione delle integrazioni salariali ordinarie da parte delle sedi provinciali.

Con il D.Lgs. 148/2015 la competenza dell'istruttoria e delle decisioni per le domande di CIGO sono state devolute all'Inps, contestualmente alla soppressione delle locali commissioni provinciali e con la definizione delle fattispecie che integrano le causali di CIGO (DM n. 95442/2016). Dopo una prima fase applicativa dei criteri di esame delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria, già illustrati con la circolare Inps n. 139 del 01.08.2016, l'Istituto provvede con questo messaggio ad analizzare alcune criticità per fornire chiarimenti e indirizzi operativi alle proprie sedi. In particolare:

Carenza di elementi di valutazione - supplemento istruttorio

Nelle situazioni in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di cui all'art. 11, c. 2 del D.M. 95442, ovvero la sede competente dovrà farsi carico di chiedere all'azienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell'istruttoria, al fine di consentire all'azienda stessa di sanare le carenze dell'istanza.

Qualora, successivamente, risulti comunque necessario emanare un provvedimento di reiezione, l'indicazione dell'avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa andranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.

Avvenuta ripresa dell'attività lavorativa

La ripresa dell'attività lavorativa, elemento fondante della richiesta di CIGO, deve essere valutata a priori, con riferimento agli elementi valutativi disponibili nell'atto della presentazione della domanda di concessione della CIGO o integrati a seguito della richiesta di supplemento istruttorio di cui al punto precedente. Quando però, nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda di CIGO e l'adozione del provvedimento decisorio, l'azienda abbia già ripreso l'attività lavorativa, le sedi dovranno ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui all'art. 1, c. 2 del D.M. 95442. L'avvenuta ripresa dell'attività, pertanto, sana di fatto anche l'eventuale carenza nell'istanza di elementi probatori a sostegno della "fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva". Resta fermo il criterio del "giudizio prognostico *ex ante*" a favore dell'azienda. Pertanto, quando la previsione di ripresa dell'attività è ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività.

Mancanza di lavoro o di commesse - nuovi ordinativi o commesse

Per le istanze di CIGO con causale "mancanza di lavoro o commesse", l'avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi / commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell'azienda ma non deve costituire unico elemento imprescindibile ai fini della valutazione della domanda. Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell'esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l'impresa opera, descritte nella relazione tecnica. Per esempio costituiscono elementi di valutazione i precedenti dell'azienda nel ricorso alla Cig, la situazione di mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in Cig rispetto all'organico complessivo, la durata delle richieste Cig, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.

Eventi meteo gelo

Le temperature pari o al disotto di zero gradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell'unità produttiva nonché dell'altitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore dell'edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo. In linea di massima, viene esaminata l'ampiezza dell'escursione terminata riferita all'intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse. Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi.

Pertanto, fermo restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere l'intera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore. In particolare è possibile riconoscere l'intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a zero gradi sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.

Eventi meteo temperature percepite

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggebili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento indennizzabile dalla CIGO. A questo riguardo possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Possono costituire evento che da titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

Eventi meteo lavorazioni particolari

Per alcuni tipi di lavoro, come per esempio quello nelle cave, va tenuto conto sia della eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti. In linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo anche dei giorni precedenti la sospensione dell'attività, documentati con i bollettini, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all'istanza di CIGO. Con riferimento al lavoro nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi. In tali casi nella relazione tecnica dovrà essere riportata la suddetta circostanza e dovranno essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta interruzione è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, gelo, ecc.) anche dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio dissesti delle strutture esistenti, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fono stradale sconnesso o ghiacciato che mette a rischio i mezzi in transito, ecc.)

Bollettini meteo

Tenuto conto che l'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l'onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l'avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l'istanza di concessione della CIGO, l'istituto acquisirà d'ufficio i bollettini meteo.

Privacy: indicazioni Garante sulla geolocalizzazione veicoli

Con newsletter n. 427 del 21 aprile 2017 il Garante per la privacy ha chiarito i termini in cui la geolocalizzazione delle flotte aziendali deve ritenersi legittima.

La questione era già stata affrontata dall'Ispezzorato Nazionale del Lavoro (ved. Circolare Lavoro 12/2016) con propria circolare n. 2 del 7 novembre 2016. Il Garante della Privacy ritorna incidentalmente sull'argomento, a seguito della richiesta di verifica preliminare fattagli pervenire da una società che offre servizi idrici e assistenza in caso di problemi alla rete. In base alla documentazione fornita dalla società, la localizzazione geografica dei veicoli utilizzati dai dipendenti per gli interventi doveva essere attività per molteplici finalità come l'ottimizzazione delle richieste di intervento o delle emergenze, l'innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, la corretta manutenzione dei veicoli, la tutela del patrimonio aziendale, il calcolo del tempo di lavoro effettivo oppure la gestione di eventuali incidenti stradali o di sanzioni subite per violazioni del codice della strada.

Il Garante della Privacy ha riconosciuto il legittimo interesse della società a rilevare la posizione dei propri mezzi per le molteplici finalità indicate, ma solo nel pieno rispetto della privacy dei lavoratori. Considerato che tale sistema potrebbe consentire il controllo a distanza dei lavoratori, per poterlo attivare dovrà prima essere raggiunto un apposito accordo sindacale con le rappresentanze sindacali o, in sua assenza, si dovrà richiedere l'autorizzazione all'Ispezzorato del lavoro.

Dovranno inoltre essere attentamente definite le modalità di raccolta, di elaborazione e di conservazione dei dati di geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le tutele in base alla singola finalità perseguita. Ad esempio, se la società intende avvalersi del sistema di localizzazione per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potrà conservare i dati necessari per cinque anni. I dati da utilizzare in caso di contestazione di violazione amministrativa con modalità non immediata, invece, potranno essere conservati al massimo 90 giorni, ovvero il tempo previsto dalla normativa per notificare un eventuale verbale di contestazione. Al termine del periodo individuato, i dati personali raccolti dovranno essere automaticamente cancellati o anonimizzati. Deve essere inoltre escluso il monitoraggio dei tracciati percorsi, salvo il possibile trattamento dei relativi dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di programmazione del lavoro.

Dovranno inoltre essere adottate precise misure di sicurezza e l'accesso ai dati trattati dovrà essere consentito al solo personale incaricato, definendo per i dati di geolocalizzazione appositi profili autorizzativi individuali per ogni singolo utente.

La società potrà comunque avviare il trattamento delle informazioni sulla posizione geografica dei veicoli di lavoro solo dopo aver effettuato la notificazione al Garante e aver fornito un'informativa completa ai dipendenti.

Quattordicesima mensilità

Entro il 30 giugno 2017 gli impiegati del settore Edilizia Industria, Commercio e Terziario, etc. devono ricevere la 14° mensilità pari ad una mensilità della normale retribuzione.

La quattordicesima mensilità viene corrisposta una volta l'anno e più precisamente entro il 30 giugno di ogni anno. La sua erogazione in misura intera presuppone che il relativo diritto sia maturato nei 12 mesi precedenti, periodo nel quale il lavoratore deve avere prestato la sua attività lavorativa.

Nel caso di rapporti iniziati in corso d'anno deve essere corrisposta una quattordicesima mensilità pari a tanti dodicesimi della misura della mensilità aggiuntiva piena per quanti mesi di lavoro può far valere il lavoratore. Per le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni queste vengono considerate come mese intero di lavoro.

Assenze

Durante le assenze per malattia, congedo di maternità, infortunio sul lavoro e CIG, il diritto alla mensilità matura, ma la quota relativa ai periodi di assenza è a carico INPS e INAIL che la pagano unitariamente alle indennità erogate dagli enti stessi.

E' necessario distinguere il caso in cui il datore di lavoro integra l'indennità erogata dagli enti previdenziali al fine di raggiungere la quota di retribuzione del 100%, da quelli in cui il datore di lavoro non effettua la predetta integrazione.

Nel primo caso vi è l'obbligo di integrare i trattamenti degli istituti previdenziali e assicuratori (indennità di malattia, infortunio e maternità), il datore di lavoro corrisponde la quattordicesima mensilità per intero se ha già detratto i ratei pagati da INPS e INAIL in sede di integrazione.

Nel caso in cui non vi sia l'obbligo di integrazione all'indennità erogata dall'INPS/INAIL, il datore di lavoro deve detrarre dalla quattordicesima mensilità il rateo già corrisposto dall'Ente Previdenziale.

Regime Fiscale

L'imposta sulla 14° mensilità va trattenuta al lordo delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per carichi di famiglia normalmente ammesse per le altre 12 mensilità.

Regime Contributivo

Le mensilità aggiuntive concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi nel rispetto dei minimali e massimali previsti dalla legge. Vanno quindi a sommarsi alla retribuzione del mese in cui le stesse sono corrisposte.

Nel mese in cui viene corrisposta la quattordicesima mensilità potrebbe determinarsi il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (rapportata a mese) con la conseguenza che il lavoratore dovrà pagare il contributo aggiuntivo IVS dell'1% da calcolarsi sulla quota eccedente detto limite. L'INPS comunque ha precisato che se si prevede di non superare il limite annuo della citata retribuzione pensionabile, si può non applicare l'aliquota aggiuntiva, anche se in alcuni mesi il limite è superato. In ogni caso sono previste operazioni di conguaglio a fine anno o a fine rapporto.

uno *Nell'Area Paghe i limiti che fanno scattare su base mensile e/o annuale l'addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali/Massimali INPS. Per ogni dipendente è possibile effettuare il prelievo addizionale o su base mensile o in sede di conguaglio annuale a seconda della scelta operata in Anagrafica Dipendenti pagina Contributi.*

The screenshot shows a software window titled "Personale / Modifica" with several tabs: "Generale", "Altre info", "Contributi", "Previdenza Comp.", "Retribuzione", "IRPEF", "Cedolino/ANF", "Qualifiche", "Ferie/Permessi/Ratei", "Tracciabilità", and "Elenchi". The "Contributi" tab is active. The form contains the following fields:

- Num. matricola: 0000005
- Cognome e nome: VERDI MARIA
- Codice fiscale: VRDMRA76P55A794D
- INPS section:
 - Qualifica: 2 - Impiegato
 - Matricola INPS: 120298151700
 - Codice individuale: [empty]
 - Gestione add. IVS: mensile annuale
- Contributi sociali: 000034 IMPIEGATI + PREVEDI
- Tipo contribuzione: [empty]
- Esonero contributivo L. 190/2014
- Data inizio: 01-01-2015
- Posizione previdenziale ante 1995

uno E' necessario gestire una voce di calcolo denominata quattordicesima mensilità, con impostazione rateo = 14esima. Per il comparto Edilizia l'Elemento Variabile della Retribuzione non incide sulle mensilità supplementari.

uno Il campo Ferie/permessi/ratei deve essere impostato = 14esima per poter leggere in automatico i ratei calcolati/inseriti nell'Anagrafica Ferie / Permessi. Non c'è necessità di attivare il flag Ripartizione part-time se i ratei sono maturati già in proporzione alla percentuale di lavoro a tempo parziale. Il flag Separazione imponibili Irpef consente la gestione del prelievo fiscale sulla mensilità supplementare senza effettuare il cumulo delle retribuzioni con il mese di giugno.

La mensilità aggiuntiva può essere erogata con un cedolino separato oppure può essere inserita nel cedolino di giugno come voce separata.

uno Soluzione con elaborazione e stampa di un cedolino separato.

Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, anche con l'aggiornamento archivi, l'utente deve inserire un cedolino con mensilità 14 e mese di calendario 06.

Dopo l'elaborazione e la stampa definitiva con assegnazione di numero Inail ai cedolini di quattordicesima mensilità non si deve procedere a nessun tipo di elaborazione aggiuntiva (UniEMens, F24) né tantomeno all'Aggiornamento degli archivi. Si deve provvedere solo alla eventuale contabilizzazione in Prima Nota Contabile.

Le procedure di elaborazione UniEMens ed F24 devono essere invece effettuate solo dopo aver elaborato i cedolini di giugno (mensilità 06, mese 06). L'elaborazione delle dichiarazioni mensili e successivamente l'aggiornamento archivi tengono conto infatti di tutte le mensilità inserite in un certo mese di calendario.

uno Soluzione con elaborazione e stampa di un unico cedolino.

Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, l'utente deve inserire la voce di quattordicesima mensilità nel cedolino di giugno (mensilità 06, mese di calendario 06), insieme con tutte le altre competenze e trattenute relative alla mensilità giugno.

La procedura di elaborazione e aggiornamento archivi è uguale a quella di tutti gli altri mesi.

Modello 770/2017

Il modello 770/2017 è stato approvato con provvedimento 16/01/2017 e successivamente è stato modificato con provvedimenti del 15 febbraio 2017 e del 52 maggio 2017. Modello e istruzioni sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata alla modulistica.

Da quest'anno il modello 770/2017 (anno d'imposta 2016) unifica i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario e deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati.

Inoltre, deve essere compilato per comunicare i dati delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

E' data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai relativi prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY, sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi.


Detto frazionamento è gestibile attraverso la compilazione della sezione "Redazione della dichiarazione" del Frontespizio, dove andranno barrati i prospetti che si trasmettono e se si riferiscono a dipendenti e/o autonomi e/o altre ritenute.

Per quanto riguarda i dati dell'ex 770/semplicato (redditi di lavoro dipendente e autonomo) si segnala quanto segue:

- è istituito il "**quadro DI**" che permette di indicare eventuali crediti derivanti da precedenti dichiarazioni integrative presentate oltre il periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa stessa (es: dichiarazione integrativa 770/2013 relativa al 2012 presentata nel 2016). Per effetto di quanto regolamentato dal D.L. n. 193/2016, detti crediti potranno essere utilizzati in compensazione attraverso il mod. F24;
- nei **prospetti ST ritenute operate (sezione I -erario, sezione II - addizionale regionale) e SV (trattenute di addizionali comunali all'IRPEF)** sono stati eliminati i seguenti campi:
 - "versamento crediti recuperati";
 - "importi utilizzati a scomputo" e "utilizzo di versamenti in eccesso" (in quanto nel 2016 non era più possibile recuperare crediti attraverso lo scomputo interno);
 - "tesoreria".
- Il **quadro SX**, riepilogo dei crediti e delle compensazioni, è stato interamente rivisto in funzione del fatto che non è più permesso effettuare scomputi interni e per il fatto che è utilizzabile anche per i redditi di capitale, in dettaglio:
 - nel rigo SX1 sono confluiti i dati riferiti ai crediti riconosciuti per famiglie numerose e per canoni di locazione, nel 770 dello scorso rappresentavano righe ad hoc (SX38 e SX39), il credito derivante dal conguaglio della detassazione parziale, il credito derivante dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale (lo scorso anno era rappresentato da un rigo ad hoc, SX40) e il credito marittimi imbarcati e assimilati;
 - il rigo SX4 perde la colonna ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti ma acquisisce la colonna dei crediti indicati nel quadro DI;
 - gli ex righe SX32 e SX33 (unitamente al nuovo rigo SX34, crediti da ritenute di capitale) sono stati spostati subito dopo il rigo SX4; trattasi dei crediti maturati (restituzioni ai lavoratori, versamenti in eccesso, ecc.) non recuperati e che potranno essere compensati in F24, rispettivamente, con i codici 6781, 6782 e 6783;
 - sono stati aggiunti i righe per la gestione dei crediti derivanti dai redditi di capitale e imposte sostitutive (ex 770 ordinario).

- **Confermato** il contenuto del **quadro SY** (somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale).

La dichiarazione si completa poi con i quadri relativi all'ex modello 770 ordinario (quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS)

 Per ulteriori e più dettagliate informazioni rimandiamo al Manuale Paghe Uno - 770 2017 di prossima pubblicazione nell'Area riservata del nostro sito www.licon.it.

 A breve verrà pubblicata la versione 22.01 utile per l'elaborazione e la gestione del modello 770 2017.

Rivalutazione TFR: coeff. di aprile 2017

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 aprile 2017 e il 14 maggio 2017 è pari a 101,3.

uno In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese APRILE dell'anno 2017.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Davide Conti
conti@licon.it

